



**Programma di interventi economici
a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto - Anno 2020**

Disposizioni attuative

Ai sensi della deliberazione numero 1309 dell'8 settembre 2020 della Giunta Regionale, la Regione del Veneto, con l'intento di agevolare i cittadini nella presentazione delle richieste e gli "Ambiti territoriali sociali" (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020) nella gestione delle istruttorie, presenta un programma unico di interventi economici previsti dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a favore della famiglia e della natalità", in particolare a favore delle famiglie di seguito indicate:

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10);
2. famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11);
3. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13);
4. famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria (articolo 14).

Le famiglie di cui ai punti 1., 2. e 3. possono accedere anche agli interventi di cui al punto 4.

I requisiti previsti per accedere alle 4 linee di intervento devono essere posseduti alla data della pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto" (versione telematica, BURVET) del presente atto. Solo la certificazione ISEE può avere data di rilascio successiva alla pubblicazione; non è ammessa la presentazione della DSU.

L'intervento economico, con le finalità specificate per ogni tipologia, verrà erogato ai cittadini dal rispettivo "Ambito territoriale sociale", nel limite del budget assegnato ad ogni "Ambito", fatta salva la facoltà di utilizzare, da parte di ogni "Ambito territoriale sociale", le risorse eccedenti di una tipologia di intervento per coprire il fabbisogno di un'altra tipologia.

Le risorse vengono assegnate con le procedure, gli importi per nucleo familiare e i criteri di seguito indicati:

Denominazione intervento
Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (articolo 10) e famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica motoria (articolo 14).
Descrizione sintetica dell'intervento
Fondo a favore dei Comuni (in forma singola o associata) che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con organizzazioni private di cui all'art. 17 della L.R. n. 20/2020, incentivando anche i percorsi sportivi dei figli (di cui all'articolo 14 della legge regionale in oggetto).
Criteri di utilizzo delle risorse da parte degli "Ambiti Territoriali"
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari, come definiti all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, con almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori; <input type="checkbox"/> È previsto un intervento di euro 1.000,00 per ciascun figlio minore; <input type="checkbox"/> È previsto un intervento di euro 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva; <input type="checkbox"/> L' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00; <input type="checkbox"/> Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; <input type="checkbox"/> I componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un valido ed efficace titolo di soggiorno; <input type="checkbox"/> Gli "Ambiti Territoriali" predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento economico.



- Le graduatorie verranno redatte in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori.

Denominazione intervento

Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 (articolo 13) e famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica motoria (articolo 14).

Descrizione sintetica dell'intervento

Fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d'intesa con le organizzazioni private di cui all'art. 17 della L.R. n. 20/2020, incentivando anche i percorsi sportivi dei figli (di cui all'articolo 14 della legge regionale in oggetto).

Criteri di utilizzo delle risorse da parte degli "Ambiti Territoriali"

- Sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari, come definiti all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei quali sia avvenuto un parto trigemellare o il cui numero di figli sia pari o superiore a 4, di età inferiore a 26 anni (27 non compiuti), conviventi e non, di cui almeno 1 minorenni;
- Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di euro 900,00 per ciascun parto trigemellare; i 3 figli nati da tale evento devono essere minori;
- Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a 4 è previsto un intervento di euro 125,00 per ciascun figlio minore;
- Per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva è previsto un intervento di euro 75,00;
- Potrà essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe le situazioni, ad esempio famiglia con 4 figli di cui 3 gemelli;
- Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
- L' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) del nucleo familiare non deve superare euro 20.000,00;
- Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
- I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;
- Gli "Ambiti Territoriali" predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento economico;
- Le graduatorie verranno redatte in base all'ISEE, in caso di parità verrà data priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, quindi al numero di figli.

Denominazione intervento


Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati (articolo 11) e famiglie in difficoltà economiche con minori impegnati nella pratica motoria (articolo 14).

Descrizione sintetica dell'intervento

Fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, finalizzato prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l'erogazione di servizi educativi e scolastici, incentivando anche i percorsi sportivi dei figli (di cui all'articolo 14 della legge regionale in oggetto).

Criteri di utilizzo delle Risorse da parte degli "Ambiti Territoriali"

- Sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari, come definiti all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, composti da un solo genitore detti monoparentali, oppure composti da un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- È previsto un intervento di natura forfettaria di euro 1.000,00 per ciascun nucleo;
- È previsto un intervento di euro 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva;
- Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto;
- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare euro 20.000,00;
- Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
- I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;



- Gli "Ambiti Territoriali" predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento economico;
- Le graduatorie verranno redatte in base al punteggio ottenuto, quindi al valore ISEE più basso, da ultimo al numero di figli minori.

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10)

<i>Criteria</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Punteggio</i>
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00.	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00.	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00.	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00.	20
Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Figli minori orfani di vittima di femminicidio	Sentenza / atto / provvedimento.	15
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti.
Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10

Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13)

<i>Criteria</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Punteggio</i>
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20
Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica, da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.	11
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 24 punti.
Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10

Famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11).

<i>Criteria</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Punteggio</i>
-----------------	-------------------	------------------



Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20
Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica e dalla quale derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.	10
Condizione di salute della madre	Madre in stato di gravidanza con figli minori (art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012).	5
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti
Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni	5
	Superiore a 5 anni	10

Famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14)		
Critero	Indicatore	Punteggio
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 3.000,00	40
	Da € 3.001,00 a € 10.000,00	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25
	Da € 15.001,00 a € 17.000,00	20
Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica, da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.	11
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni oppure figli con disabilità tra i 6 e i 26 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 24 punti.
Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10



Il richiedente compila il “Modulo interventi economici famiglie fragili - Anno 2020” e lo presenta al Comune di residenza.

Adempimenti degli “Ambiti territoriali sociali”

Ciascun “Ambito territoriale sociale”¹ organizza, assieme ai Comuni del proprio territorio, la divulgazione del programma di interventi economici, la raccolta delle domande, l’esclusione dei richiedenti privi dei requisiti e l’erogazione gli interventi economici previsti; infine, rendiconta alla Regione.

In particolare:

- i Comuni dell’ “Ambito territoriale sociale”:
 1. raccolgono le domande di accesso, nel termine fissato dall’ “Ambito territoriale sociale”;
 2. verificano la sussistenza dei requisiti per l’accesso e stilano l’elenco dei richiedenti ammissibili e dei non ammissibili;
 3. per i richiedenti ammissibili, attribuiscono i punteggi relativi ai criteri stabiliti per ogni tipologia di intervento;
 4. inoltrano all’ “Ambito territoriale sociale” l’elenco dei richiedenti ammissibili (corredato dai relativi punteggi per ogni tipologia di intervento) e dei non ammissibili;
- ciascun “Ambito territoriale sociale”:
 1. promuove il programma di interventi economici, anche mediante l’utilizzo di apposito materiale informativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto all’indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>. Al riguardo, si precisa che l’iniziativa “Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto - Anno 2020” è di emanazione della Regione del Veneto e sugli atti, sui documenti e sugli altri materiali elaborati o predisposti per la realizzazione della medesima iniziativa occorre:
 - a. indicare che il “Programma” è realizzato con un contributo attribuito dalla Regione del Veneto (“Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto”);
 - b. utilizzare un apposito logo della Regione del Veneto, per il quale bisogna rivolgersi all’ufficio della Regione raggiungibile all’indirizzo internet <https://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi>;
 2. dispone l’esclusione delle domande prive dei requisiti;
 3. approva le graduatorie relative alle tipologia di intervento;
 4. eroga le risorse entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di accesso;
 5. trasmette alla Regione il “Modulo di monitoraggio famiglie fragili”, entro il 31 marzo 2021.

Informazioni

Le eventuali richieste di informazioni andranno presentate in forma scritta all’indirizzo e-mail: famgliaminorigiovani@regione.veneto.it.

Domande e risposte che possano avere valore generale saranno pubblicate in apposita area FAQ nel sito: <http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile>.

¹ Ente soggetto giuridico referente dell’ “Ambito territoriale sociale” (Comune o Azienda ULSS, di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale).